

ACCORDO TRA L'AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE E L'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE N. 833/78 NEL PERIODO 2021-2022

TRA

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, con sede in Pordenone, via Vecchia Ceramica, 1, CF e P, IVA 01772890933 di seguito nominata "AsFO", legalmente rappresentata dal dott. Joseph Polimeni nella qualità di Direttore Generale, a ciò autorizzato con decreto n. 391 del 29/04/2021

E

l'Associazione "La Nostra Famiglia", Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto con DPR.19/06/1958, n.765, ONLUS ai sensi del D. Lgs. n. 460/97 ai sensi dell'art. 10, comma 9, d'ora in poi denominata Associazione, con Sede Legale in Ponte Lambro (Co), via don Luigi Monza, 1 e sedi operative di S. Vito al Tagliamento (Pn), via della Bontà 7 e Pasian di Prato (Ud), via Cialdini, 29, CF e P. IVA 00307430132, rappresentata dal Procuratore della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Scaccabarozzi, residente a Pasian di Prato (Ud) in via Cialdini, 29, giusta la Procura repertorio n 38998 n.12371 raccolta /2015 del Notaio Camilla Pellizzatti di Erba (CO) qui di seguito chiamata "Associazione", si conviene quanto segue:

ATTESO

- che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori convenzionati e/o accreditati, le prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, contenute entro i livelli essenziali di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- che l'art. 1, comma 18 D. Lgs. n. 229/99 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" conferma come le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona;
- che l'art.10 (Partenariato pubblico con enti del Terzo settore) della Legge regionale 18 dicembre 2019 n.22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" prevede, ferma restando la titolarità pubblica della presa in carico integrata, l'organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i percorsi assistenziali integrati aperta a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore, sulla base di specifiche progettualità elaborate dagli enti del Servizio sanitario regionale in rapporto di collaborazione con il Servizio sociale dei Comuni territorialmente competente e con gli altri soggetti pubblici e gli enti del Terzo settore coinvolti;
- che la L.R. 41/96 di attuazione della legge quadro sull'handicap n. 104/92 prevede all'art. 7, comma 2, lettera e), che "le Aziende Sanitarie, per perseguire le finalità previste dalla legge medesima, promuovono e stipulano con strutture sanitarie private accreditate e con i centri di riabilitazione di cui all'art. 26 della L 833/78, appositi accordi finalizzati a disciplinare la partecipazione coordinata ed Integrata di tali soggetti ai servizi per l'handicap";
- che la Legge regionale 18 dicembre 2019 n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006" all'art. 20 definisce le strutture intermedie fra le quali sono comprese le strutture di riabilitazione funzionale ai sensi dell'art. 26 della Legge 833/1978, eroganti prestazioni finalizzate a prevenire, ritardare e ridurre le conseguenze di esiti disabilitanti che richiedono, in riferimento ai bisogni clinico funzionali e socio assistenziali, una

presa in carico multi professionale che si qualifica con la formulazione di un progetto abilitativo/riabilitativo Individuale.

- Che la regione FVG con DGR n. 623 del 2.4.2015 ha effettuato la Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

CONSIDERATO

- che le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 L. 833/'78 dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa ed erogate, nelle forme ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, residenziale ed extramurale sono comprese entro i livelli essenziali di assistenza;
- che ai fini dell'erogazione di prestazioni specialistiche, diagnostico-funzionali e di riabilitazione extra ospedaliera, con interventi di norma interdisciplinari, nelle forme semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare ed extra-murale l'Associazione ha stipulato convenzioni con la ex USL 9 "Sanvitese" ora Azienda per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale per la Sede di S. Vito al Tagliamento (PN) e valide su tutto il territorio nazionale e regionale, sottoscritte ai sensi del DM 18/05/1984 "Nuovo Schema Tipo di convenzione fra l'USL e gli Istituti che gestiscono idonei Centri destinati all'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa";
- che a suo tempo è stata stipulata apposita convenzione tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ora ASFO, e l'Associazione "La Nostra Famiglia" Onlus per l'erogazione nel 2019-2020 di prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/'78 a favore di minori e adulti invalidi della Provincia di Pordenone;
- che gli accordi contrattuali trovano fondamento da ultimo nella DGR 2051/2010 e nella DGR 623/2015;
- che l'Associazione, con Decreto n. 383/SPS del 15.2.2019, ha l'Accreditamento a pieno titolo, ai sensi del DPGReg.151/2016 nella branca specialistica di Riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali per le Sedi di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e Pasian di Prato (Udine);
- che sono in corso di definizione i provvedimenti regionali relativi alle procedure di accreditamento di cui al D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni dei Presidi ex art. 26 legge 833/'78 ed ex art. 20, comma g), della Legge Regionale n. 22/2019;
- che in data 28 maggio 2015 in attuazione della DGR n. 623 del 2.4.2015, è stata effettuata, con esito positivo, la verifica della sussistenza degli standard qualificanti l'attività dell'Associazione "La Nostra Famiglia" - sede di Pasian di Prato (UD) e San Vito al Tagliamento (PN) di cui alle "Linee Guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione" del 07.05.1998;

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria regionale:

- DGR 9 marzo 2001, n. 712 (Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera»;
- DGR n. 433 del 04 marzo 2005 «Rettifica del Progetto Obiettivo Ma-terno Infantile e dell'età evolutiva approvato con la DG R 3235/2004»;
- DGR n. 606 del 23 marzo 2005 «Approvazione del Piano Regionale della Riabilitazione»;
- DGR 465 del 11 marzo 2010 «L. R. 23/2004 art. 8 - approvazione definitiva del piano sanitario e socio-sanitario regionale 2010 - 2012»;
- Delibera di giunta regionale n. 1789 del 22.09.17 "Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie regionali aggiuntive (extra LEA)";

- LR 22/2019 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale 6/2006";
- Linee annuali per la Gestione del Servizio Sanitario Regionale di cui al DGR n. 189 del 12.02.2021;

PREMESSO

che esiste un reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti nel territorio dell'AsFO di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata ai bisogni di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico - terapeutico - riabilitativi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale e l'integrazione socio-sanitaria;
- ridurre eventuali criticità nelle liste / tempi di attesa;

che i Responsabili della gestione dell'accordo contrattuale e degli atti conseguenti sono i Direttori di Distretto con il coordinamento del Direttore del Dipartimento di Assistenza Primaria Aziendale (DAPA);

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra indicate, per l'erogazione di prestazioni riabilitative, a favore di minori e di adulti, accolti ai sensi dell'art. 26 della legge 833/78 e della DGR 712/2001, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo.

1. Il presente Accordo ha per oggetto le prestazioni riabilitative che richiedono un intervento personalizzato e interdisciplinare da erogare a favore di:

- soggetti, di norma in età evolutiva (0 - 18 anni), affetti da disabilità psichiche, fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, in regime ambulatoriale e diurno;
- soggetti utenti adulti riconosciuti invalidi civili per le patologie di cui all'art. 3 della presente convenzione, che necessitano di trattamenti di idro kinesiterapia.

2. Il presente accordo prevede anche le modalità di realizzazione di interventi in contesti naturali e domiciliari nonché in regime extra-murale, erogati nel quadro dei progetti personalizzati di cui al comma 1.

3. Ai fini di garantire la continuità dell'attività progettuale nella transizione all'età adulta e per realizzare sinergie e collaborazioni con i servizi dell'AsFO dedicati alle persone con disabilità in età adulta, le parti stipuleranno specifico "addendum".

4. Ai fini della procedura di accesso ai Presidi di Riabilitazione temporaneamente accreditati dell'Associazione, con particolare riguardo alla prescrizione, proroga e variazione del piano personalizzato di intervento riabilitativo, dell'autorizzazione nonché della procedura di dimissione e di validazione e controllo si rinvia integralmente alla DGR n. 712/2001 "Legge 833/78, art. 26, Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera".

Art. 2 - Impegno delle risorse riabilitative

1. I Presidi di Riabilitazione dell'Associazione, in ragione della loro capacità operativa presso la Sede di Pesian di Prato (UD) e presso la Sede di S. Vito al Tagliamento (PN), si Impegnano a soddisfare la domanda di utenti che richiedono interventi precoci e/o che esprimono bisogni riabilitativi complessi in stretta collaborazione e sinergia con il servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'AsFO.

2. In particolare l'Associazione si impegna a:

- adottare "Protocolli per la valutazione e presa in carico dei minori" condivisi con il Servizio di Neuropsichiatria dell'AsFO di cui al Decreto del Direttore Generale n. 398 del 3 dicembre 2014,

- allegato 1 e parte integrante del presente accordo, e collaborare al loro aggiornamento e integrazione in relazione allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle pratiche professionali. In particolare i protocolli riguarderanno i Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), Disturbi specifici del linguaggio (DSL), Disturbo dell'attività e dell'attenzione (ADHD), Paralisi cerebrale infantile, Disabilità intellettiva, Disturbi dello spettro autistico, Pluridisabilità;
- mantenere la propria offerta di prime visite nel sistema di prenotazione dell'AsFO così da costituire un sistema di accesso unico e omogeneo;
 - favorire la condivisione delle informazioni e delle modalità di accesso ispirate ai criteri di priorità, equità e trasparenza e dei tempi delle liste di attesa per l'accesso, la conclusione della fase diagnostica e l'avvio dei trattamenti riabilitativi;
 - a collaborare con il Servizio di Neuropsichiatria infantile nel sistema di screening e intervento precoce dei disturbi del neuro sviluppo al fine di garantire l'accesso tempestivo agli interventi riabilitativi.

Art. 3 - Modalità di presa in carico degli utenti con bisogni riabilitativi complessi

1. L'accesso alle risorse riabilitative dell'Associazione è riservato di regola agli assistiti con bisogni riabilitativi complessi, ovvero con rischio di disabilità a carattere permanente. Per ciascun utente l'Associazione provvede a definire un progetto riabilitativo personalizzato secondo gli schemi riportati negli allegati 2 e 3 e parte integrante del presente accordo.

2. Le parti concordano in particolare che gli ingressi nel servizio semiresidenziale saranno riservati alla popolazione in età evolutiva caratterizzata da bisogno riabilitativo complesso che viene definito tale nel momento in cui:

- la condizione di salute alterata limita l'autonomia delle persone in più livelli di partecipazione;
- gli indici prognostici non sono chiaramente definibili;
- viene accertato il bisogno di un intervento riabilitativo di elevata intensità, frequenza e durata;
- vengono interessati più apparati, organi o distretti;
- viene richiesto il coinvolgimento di più professionisti e settori della riabilitazione.

3. Al fine di tradurre i criteri di accesso al servizio semiresidenziale in forma strutturata le parti definiscono un protocollo valutativo comprensivo di tutti gli indicatori sopra definiti anche prevedendo l'uso di strumenti di misura validati.

4. Sarà obiettivo comune di AsFO e dell'Associazione favorire un accesso appropriato al servizio semiresidenziale e tendenzialmente meglio distribuito a livello territoriale.

5. Il progetto personalizzato elenca obiettivi, intensità ed onerosità riabilitativa ed assistenziale, oltre agli interventi previsti nei diversi settori riabilitativi evidenziando in tal modo le ragioni di appropriatezza che motivano l'eventuale accesso al servizio semiresidenziale e che giustificano il regime di remunerazione richiesto.

6. In considerazione della specificità degli interventi riabilitativi, dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle pratiche professionali il progetto potrà prevedere interventi valutativi, osservativi e di monitoraggio presso i luoghi di vita e di inclusione sociale ed educativa dell'utente che andranno esplicitamente previsti e motivati. L'Associazione trasmette al Responsabile del Distretto di residenza dell'assistito il Progetto Riabilitativo Personalizzato

7. Il Responsabile del Distretto inoltra al Responsabile del servizio di Neuropsichiatria infantile il progetto riabilitativo ed il piano personalizzato di intervento riabilitativo per una sua diretta validazione nelle modalità previste dalla DGR 9 marzo 2001, n. 712 (Legge 833/78, art. 26. Adeguamento rette per prestazioni di riabilitazione e approvazione linee guida - Regole d'accesso e controllo per l'attività di riabilitazione ospedaliera ed extra-ospedaliera). Il responsabile del Distretto riceve il parere del Responsabile del servizio di Neuropsichiatria Infantile e autorizza il progetto riabilitativo personalizzato con la relativa data di avvio, avvalendosi dell'UVD nei casi di cui al comma 9.

8. Nel caso in cui il responsabile del servizio di Neuropsichiatria infantile esprima parere negativo all'autorizzazione il progetto riabilitativo viene indirizzato all'Associazione corredato di indicazioni

specifiche di modifica e/o integrazione. Nel caso in cui l'Associazione rifiuti di apportare modifiche al progetto riabilitativo il caso viene valutato dal Direttore sanitario di AsFO che, previa convocazione delle parti (rappresentanti di NPI, Distretto di competenza e Associazione) esprime il parere definitivo sulle modalità di realizzazione dell'intervento riabilitativo.

9. Il responsabile del Distretto può avvalersi dell'Unità di Valutazione Distrettuale (UVD), con la partecipazione degli specialisti dell'Associazione e dell'AsFO, nei soli casi in cui:

- il progetto integrato socio-sanitario preveda la presa in carico in regime di semi residenzialità;
- il progetto riguarda la transizione ai servizi per l'età adulta, nei tempi e modi sotto descritti;
- venga prevista la necessità di attivare interventi sociali aggiuntivi a carico dei Servizi Sociali dei Comuni e/o l'ingresso in strutture residenziali per problematiche del neuro sviluppo o psichiatriche.

10. In sede di UVD saranno definite le modalità di monitoraggio degli esiti del progetto integrato socio-sanitario.

11. L'Associazione si impegna a valutare, nelle modalità individuate (in sede di UVD) la presa in carico riabilitativa o la cogestione di soggetti eventualmente segnalati dal servizio di Neuropsichiatria infantile dell'AsFO, caratterizzati da bisogni riabilitativi e/o assistenziali complessi, tenuto conto dei fabbisogni evidenziati, delle risorse da attivare e delle dotazioni in essere presso il Presidio per la presa in carico e/o la co-gestione del caso.

12. La transizione ai servizi per l'età adulta, motivata dal raggiungimento della maggiore età, o da altre ragioni di opportunità e appropriatezza degli interventi, avviene attraverso un processo graduale.

13. In particolare tutti i giovani al compimento dei 16 anni vengono segnalati alla Direzione sociosanitaria dell'AsFO attraverso il sistema informativo messo a disposizione da AsFO al fine di facilitare la conoscenza del caso e contribuire alla definizione di un progetto di transizione.

14. La dimissione e la presa in carico definitiva da parte dei servizi per l'età adulta verranno concordate in équipe multidisciplinare e/o UVD.

Art. 4 Attività di idro kinesiterapia per soggetti adulti

1. L'Associazione offre, nei Presidi di Riabilitazione di S. Vito al Tagliamento (PN) e Pesian di Prato (UD), trattamenti idrokinesioterapici per soggetti adulti, invalidi civili con invalidità superiore a 1/3, affetti da patologie del sistema nervoso centrale e periferico mielolesioni, cerebro lesioni congenite o acquisite, sclerosi multipla, distrofie muscolari, monopolineuropatie periferiche post-traumatiche e poliradicoloneuriti) ictus cerebrale, traumi cranici, poliomielite, patologie compressive e traumatiche del midollo spinale, disordini della motricità su base degenerativa e malattie neuromuscolari, sindromi atassiche, spondilite anchilosante, malattie reumatologiche, e indicazioni previste dall'allegato 2 alla DG.R. n. 2747/2002.

2. Ai fini della procedura di accesso si rimanda integralmente a quanto previsto dalla succitata DGR 712/2001 e dai relativi allegati.

3. La durata del trattamento di idro kinesiterapia non potrà essere superiore di norma 20 (venti) sedute per assistito da erogare nell'arco di tre mesi consecutivi, secondo i criteri previsti dai LEA FVG, di regola per non più di un ciclo l'anno.

4. Per tali prestazioni per adulti si prevede un budget dedicato non superiore di norma a euro 122.000,00 compreso nel tetto complessivo, soggetto a verifica annuale.

5. Le prestazioni di idro kinesiterapia per minori rientrano comunque nel tetto complessivo.

Art. 5 Prescrizione di protesi ed ausili

1. La prescrizione di ausili/protesi a favore di soggetti di regola in età evolutiva e di frequentanti in degenza diurna in carico riabilitativo presso i Presidi dell'Associazione, residenti nel territorio di competenza dell'AsFO, su prescrizione degli specialisti dell'Associazione, sarà autorizzata in conformità a quanto previsto dal D.M. Salute n. 332/99 "Regolamento recante norme per le prestazioni di

assistenza protesica erogabili nell'ambito del SSN", dalle DGR n. 712 del 9 marzo 2001, DGR n. 2190 del 13 dicembre 2012 e DGR n. 65 del 19.01.2018, nonché dal Regolamento ASFO sull'Assistenza Protesica.

2. La prescrizione e il collaudo di dispositivi protesici e ausili da parte degli specialisti dell'Associazione riguardano esclusivamente gli assistiti in carico riabilitativo all'Associazione e, facendo parte del Piano Personalizzato di intervento non possono essere tariffati a parte.

Art. 6 Tetto di spesa complessivo

1. Viene fissato in € 3.870.000,00 (tremilioniottocentoseptantamila/00) il tetto annuo di spesa complessivo per l'attività di riabilitazione extra-ospedaliera ex art. 26 L.833/78, di cui all'art. 1, comma 1, del presente accordo.

2. Le eventuali variazioni dell'importo fissato per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 26 L. 833/78 potranno derivare esclusivamente da variazioni delle tariffe da parte della Regione ovvero da richieste ulteriori da parte dell'AsFO qualora la Regione dovesse avvalorare con atto formale tale possibilità.

Art. 7 - Saldo delle competenze

1. L'Associazione prende atto che il tetto definito all'art. 6 rappresenta il limite massimo di impegno per l'AsFO, per cui un eventuale superamento dello stesso non darà luogo ad alcuna remunerazione aggiuntiva.

2. Alla luce della necessità di disporre dei rendiconti delle prestazioni rese ai fini del controllo, previsto dalla vigente normativa, sulla relativa regolarità, appropriatezza e correttezza, si ritiene equo prevedere la seguente procedura di verifica e pagamento:

- L'Associazione si impegna a fornire ai Responsabili di Distretto, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese, i rendiconti previsti contenenti i dati personali degli assistiti in carico riabilitativo, gli estremi dell'autorizzazione, la prima diagnosi, il periodo di riferimento, il numero di presenze/prestazioni corredato da eventuali note;

- Il Responsabile di Distretto si impegna a provvedere alla verifica dei rendiconti mensili entro trenta giorni dal loro ricevimento a seguito della quale saranno disposti dagli uffici competenti i pagamenti entro sessanta giorni in caso di riscontro positivo.

Art. 8 - Flussi informativi

1. L'Associazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relative alle rilevazioni di carattere statistico informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall'AsFO, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione, anche attraverso l'alimentazione diretta di eventuali procedure informatiche dedicate.

2. Le parti s'impegnano ad assicurare operatività di un tavolo di lavoro per lo scambio e la condivisione dei dati al fine di favorire progetti personalizzati e l'accompagnamento degli utenti nella fase di dimissione.

3. Fino a diversa indicazione l'Associazione fornirà a cadenza mensile alla SC Programmazione Attuativa e Controllo Direzionale dell'AsFO, entro il mese successivo a quello di riferimento, i medesimi dati previsti dall'allegato nella nota prot. n. 27767/2003 della Regione Veneto. Inoltre annualmente l'Associazione fornirà i dati di attività secondo i criteri concordati per una valutazione qualitativa dell'offerta.

3. L'Associazione trasmette annualmente l'elenco degli operatori impegnati nelle attività di riabilitazione, con le relative qualifiche, e l'attestazione di non essere incorsa nella violazione dei divieti di contrarre con la pubblica amministrazione, di rispettare gli standard organizzativi prescritti per le attività di riabilitazione svolte, di rispettare i contratti collettivi di lavoro, gli obblighi in materia di sicurezza e rispetto delle condizioni di lavoro, e gli obblighi previdenziali e assicurativi, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni sostanziali.

Art. 9 Formazione

1. A conferma di quanto premesso negli articoli precedenti, ovvero il reciproco interesse ed una comune volontà, nei confronti degli utenti residenti il territorio dell'AsFO di:

- garantire una risposta precoce in riferimento alla domanda;
- sviluppare una risposta integrata al bisogno di salute;
- favorire l'appropriatezza riabilitativa anche attraverso l'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici riabilitativi condivisi;
- promuovere livelli equi di offerta attraverso risposte assistenziali/riabilitative coerenti al bisogno;
- garantire la continuità terapeutico/riabilitativa assistenziale,

le parti definiscono annualmente un piano formativo rivolto al personale che opera nei due enti, AsFO e l'Associazione, in linea con il piano della formazione aziendale AsFO al fine di rendere operativi i contenuti del lavoro eseguito dal gruppo tecnico sui "Pacchetti/percorsi diagnostico-terapeutico-riabilitativi" e acquisire competenze tecniche per la presa in carico degli utenti e per l'invio appropriato ai vari *setting*.

Art. 11 - Requisiti autorizzativi

1. L'Associazione è tenuta a dotarsi dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dalle normative nazionali e regionali, provvedendo agli eventuali adeguamenti introdotti da successiva normativa.

Art. 12 - Inadempienze

1. L'Associazione provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare un regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.

2. Eventuali inadempienze da parte dell'Associazione devono essere contestate dall'ASFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo; trascorso inutilmente il termine concesso, l'ASFO potrà avviare la procedura di revoca.

3. Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, l'AsFO ha facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di cambiamenti di gestione del Centro o significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.

Art. 12 - Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha durata dall'1.1.2021 al 31.12.2022 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti. Il presente accordo convenzionale è comunque efficace soltanto fino alla conclusione del procedimento di accreditamento e verrà sostituito da un nuovo accordo stipulato sulla base dell'accreditamento definitivo come prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 2 aprile 2015.

2. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di prorogatio per un periodo di tre mesi, fino alla stipula di un nuovo accordo.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1, qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta ricezione della comunicazione.

Art. 13 - Controversie

1. Eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario, il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 14 - Registrazione

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Art. 15 Riservatezza

1. Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. Codice Privacy come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della presente Convenzione e di eventuali Addendum.

2. Il trattamento da parte dell'ASFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la controparte dichiara di aver ricevuto insieme alla convenzione.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la controparte dichiara espressamente di:

- assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative che, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, siano adeguate a proteggere i dati trattati assicurando la tutela dei diritti e delle libertà degli Interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679; la verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula della presente Convenzione, del suo eventuale rinnovo nonché per la stipula di ulteriori rapporti con l'Azienda.

- mettere a disposizione dell'ASFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga della Convenzione.

- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 e seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite.

4. La controparte, per svolgere il servizio oggetto della presente Convenzione tratterà, su mandato dell'ASFO, i dati personali di cui la stessa è Titolare. Al riguardo, limitatamente al trattamento delegato, sarà successivamente designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali, con apposito atto scritto redatto ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'ASFO, con il citato atto, provvederà a fornire alla controparte le istruzioni a cui questa dovrà attenersi nelle specifiche attività di trattamento di dati personali, riguardanti, in particolare: modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi del Responsabile e diritti del Titolare.

Art. 17 - Protocollo di legalità.

L'Associazione si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Associazione, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

- *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il

il Direttore Generale
"Azienda sanitaria Friuli Occidentale"
Dott. Joseph Polimeni

il Procuratore della Regione Friuli Venezia Giulia
Associazione "La Nostra Famiglia" Onlus
Tiziana Scaccabarozzi

.....

.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli articoli 6 "Tetto di spesa complessivo", 7 "Saldo delle competenze", 8 "Flussi informativi" 12 "Inadempienze" e 13 "Controversie".

il Direttore Generale
"Azienda sanitaria Friuli Occidentale"
Dott. Joseph Polimeni

il Procuratore della Regione Friuli Venezia Giulia
Associazione "La Nostra Famiglia" Onlus
Tiziana Scaccabarozzi

.....

.....

Rapporto di verifica

Nome file: ACCORDOLFNANNO2021_2022.PDF.P7M.p7m

Data di verifica: 30/05/2021 22:00:00 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito
1	 SCACCABAROZZI TIZIANA	InfoCamere Qualified Electroni...	2	
2	 JOSEPH POLIMENI	Actalis EU Qualified Certifica...	3	
	Appendice A		4	



Firma valida

La firma è in formato CADES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 30/05/2021 22:00:00 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **SCACCABAROZZI TIZIANA**

Codice fiscale: **TINIT-SCCTZN74B64E507O**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **011a92**

Autorità emittente: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.76.14.1.1.30;CPS URI: <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/m> 1.3.76.16.6;displayText: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019;,**

Validità: **dal 14/01/2021 10:39:19 UTC al 14/01/2024 00:00:00 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali/pds-servizi-qualificati-certificazione.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Il certificato è valido



Firma valida

La firma è in formato CADES-BES



Il certificato è attendibile

Verifica alla data: 30/05/2021 22:00:00 UTC



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **JOSEPH POLIMENI**

Codice fiscale: **TINIT-PLMJPH69D21Z404X**

Società: **Non disponibile**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **4c0b5124db10e6f86db595e83c66975f**

Autorità emittente: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2;, 1.3.159.10.1.1;CPS URI: <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-cps>
1.3.76.16.6;**

Validità: **dal 06/04/2020 14:01:57 UTC al 06/04/2026 14:01:57 UTC**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf>

Il certificato è valido

Appendice A

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nome e Cognome del soggetto: **InfoCamere Qualified Electronic Signature CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **01**

dal **04/12/2019 09:49:37 UTC** al **04/12/2035 10:49:37 UTC**

A.1.2 Actalis EU Qualified Certificates CA G1

Nome e Cognome del soggetto: **Actalis EU Qualified Certificates CA G1**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **4cd6406f031e430c**

dal **24/04/2017 13:18:38 UTC** al **19/04/2037 13:18:38 UTC**